Associazione CSV FVG
REGOLAMENTO GENERALE

Il presente Regolamento generale è composto di due sezioni:

- Articoli sul funzionamento generale
- Regolamento del Consiglio Direttivo

Art. 1
Domanda di adesione

1. La domanda di adesione, dei nuovi Soci, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal legale rappresentante dell'Ente di Terzo Settore (sono esclusi gli ETS costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile). La domanda, redatta su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo del **CSV FVG**, deve specificare:

a. la denominazione;

b. l'indirizzo;

c. il codice fiscale;

d. Il registro ex LR 23/2012 a cui si è iscritti o, quando costituito, la sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cui si è iscritti;

e. l'indirizzo della sede operativa, se diverso da quella legale;

f. l'esistenza di eventuali sedi secondarie.

2. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione **CSV FVG** e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti e dichiarazione relativa allo specifico contributo o competenze che l'associazione intende portare per il conseguimento degli scopi sociali del **CSV FVG**.

3. La domanda deve contenere inoltre dichiarazione relativa alla sussistenza dei criteri per essere riconosciuti come Rete regionale ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento ovvero come Rete Territoriale d'Ambito ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.

4. La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera del direttivo/assemblea di richiesta adesione all'Associazione CSV FVG;

5. Verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il Consiglio Direttivo comunica all'Ente istante le proprie determinazioni per iscritto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente.

7. In caso di diniego, l'aspirante socio potrà ricorrere al Collegio dei Garanti con memoria scritta da depositare presso la sede dell'Associazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego stesso

Art. 2
Reti regionali

1. Possono chiedere di essere riconosciuti come "rete regionale" e di associarsi come tali all'Associazione, gli enti (fatta eccezione per gli enti costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile) che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

a. essere iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale ex LR 23/2012, ovvero, quando operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex. D.Lgs. 117/17

b. avere sede legale in Friuli Venezia Giulia;

c. avere rilevanza regionale intesa come l'essere composti da almeno 15 Enti di Terzo Settore (ex D.Lgs. 117/17) aventi sede legale e svolgenti attività in almeno 2 territori corrispondenti alle ex province della regione Friuli Venezia Giulia (Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste)

d. svolgere attività finalizzata al perseguimento dei seguenti scopi:

- coordinare o gestire servizi a favore di gruppi, associazioni, ETS

- promuovere e sostenere il lavoro di rete sul territorio

e. aver svolto per almeno due anni attività relative agli scopi di cui al punto precedente

2. Al momento dell'adesione o della richiesta di riconoscimento come "rete regionali" il richiedente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche richieste.

3. Il Consiglio Direttivo si esprime nei tempi previsti per l'accettazione delle nuove domande di adesione all'Associazione (ex. Art. 1 comma 5 del presente Regolamento).

4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere, in seguito, con cadenza almeno biennale, documentazione attestante il sussistere delle caratteristiche di cui al comma 1 Nel caso in cui il socio abbia perduto le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo, ha 60 giorni per riacquistarle ai fini del mantenimento dello status di socio dell'Associazione CSV FVG

5. Nel caso in cui il socio non provveda nei termini del comma 5, il Consiglio Direttivo delibera la perdita della qualifica di "rete regionale" comunicando per iscritto la decisione all'interessato

6. Alla prima assemblea utile il Consiglio Direttivo propone l'esclusione del socio che ha perso i requisiti ai sensi dei commi precedenti

Art. 3
Reti Territoriali d'Ambito

1. Possono chiedere di essere riconosciuti come "rete territoriale d'ambito" e di associarsi come tali all'Associazione, gli enti (fatta eccezione per gli enti costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile) che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

a. essere iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale ex LR 23/2012, ovvero, quando operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex. D.Lgs. 117/17

b. avere sede legale in Friuli Venezia Giulia;

c. avere rilevanza territoriale d'ambito intesa come l'essere costituiti da:

- almeno 15 Enti di Terzo Settore ex D.Lgs. 117/17 aventi sede legale e svolgenti attività nel medesimo Comune avente una popolazione di almeno 50.000 abitanti, OPPURE
- Enti di Terzo Settore ex D.Lgs. 117/17 aventi sede legale e svolgenti attività nel medesimo Ambito Distrettuale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali – o secondo altri criteri territoriali stabiliti dagli organi di rappresentanza degli ETS previsti dalla normativa regionale e/o nazionale – sulla base dei seguenti parametri:

N. abitanti Ambito Distrettuale*	**N. minimo soci componenti la Rete Territoriale d'Ambito**	**Copertura territoriale**
Fino a 60.000 abitanti	almeno 4 ETS soci	con sede legale in almeno 3 Comuni
Da 60.001 a 110.000 abitanti	almeno 6 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni
Da 110.001 a 160.000 abitanti	almeno 8 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni
Da 160.001 a 210.000 abitanti	almeno 10 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni
Più di 210.000 abitanti	almeno 12 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni

** Numero abitanti determinato sulla base del dato demografico più aggiornato prodotto dall'ufficio statistico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, alla data della verifica dei requisiti*

d. svolgere attività finalizzata al perseguimento dei seguenti scopi, in collaborazione con i Coordinamenti Territoriali d'Ambito:
- coordinare o gestire servizi a favore di gruppi, associazioni, ETS
- promuovere e sostenere il lavoro di rete sul territorio

2. Al momento dell'adesione o della richiesta di riconoscimento come "rete territoriale d'ambito" il richiedente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche richieste.

3. Il Consiglio Direttivo si esprime nei tempi previsti per l'accettazione delle nuove domande di adesione all'Associazione (ex. Art. 1 comma 5 del presente Regolamento).

4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere, in seguito, con cadenza almeno biennale, documentazione attestante il sussistere delle caratteristiche di cui al comma 1. del presente articolo

5. Nel caso in cui il socio abbia perduto le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo, ha 60 giorni per riacquistarle ai fini del mantenimento dello status di socio dell'Associazione CSV FVG

6. Nel caso in cui il socio non provveda nei termini del comma 5, il Consiglio Direttivo delibera la perdita della qualifica di "rete territoriale d'ambito" comunicando per iscritto la decisione all'interessato.

7. Alla prima assemblea utile il Consiglio Direttivo propone l'esclusione del socio che ha perso i requisiti ai sensi dei commi precedenti

Art. 4
Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in via subordinata dal Consigliere più anziano per età presente.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora da quella fissata per la riunione in prima convocazione.

3. Ai sensi dell'Art. 61 C.1.f del Codice del Terzo Settore, la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato

4. Per garantire la maggioranza di cui al comma precedente, qualora, alla data di convocazione dell'assemblea, la composizione della base sociale non contasse una maggioranza assoluta di ODV (rispetto agli altri ETS), la maggioranza dei voti è attribuita alle ODV attraverso l'applicazione di un coefficiente di ponderazione del voto, calcolato nel limite minimo necessario e comunicato all'atto della convocazione dell'Assemblea stessa.

5. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. E' ammessa una sola delega. Ciascun socio può assumere una sola delega.

6. Hanno diritto al voto in Assemblea i soci che hanno maturato un'anzianità associativa di almeno 3 mesi; tale requisito non si applica sino al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento Generale.

7. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, nomina un segretario e da due a cinque scrutatori, con il compito di verificare i titoli degli associati, per accertare il diritto ad intervenire, il diritto al voto e per coadiuvare il Presidente nel conteggio dei voti e nella redazione dei verbali assembleari.

8. In occasione dell'assemblea elettiva, in apertura di seduta si provvede alla nomina, con voto palese del Comitato Elettorale, determinandone di volta in volta il numero dei componenti scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati e che ricoprano alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

9. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni, cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali, in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

10. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

a. accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;

b. provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali degli associati, nonché ad accertarne la regolarità;

c. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;

d. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;

e. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;

f. procede allo spoglio delle schede;

g. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

11. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale sottoscritto da tutti i suoi membri.

Art. 5
Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata tramite avviso scritto inviato tramite PEC, e-mail o altre modalità di consentano la verifica della ricezione, a tutti i rappresentanti legali dei soci, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

2. Ciascun componente dovrà avere cura di comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, fax) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.

3. In assenza di eventuali comunicazioni in merito, resterà inteso che la convocazione si intenderà regolarmente spedita all'ultimo recapito segnalato anche se variato o non più attivo.

4. La convocazione dell'Assemblea deve contenere: data, luogo ed orario della riunione, l'indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare, nonché l'eventuale data, luogo ed orario della seconda convocazione. Alla convocazione dovranno essere allegati i documenti che l'assemblea è chiamata a discutere.

Art. 6
Elezioni del Consiglio Direttivo

1. Al fine di garantire la rappresentatività delle reti regionali, delle reti territoriali d'ambito e dei diversi territori della regione Friuli Venezia Giulia, il Consiglio Direttivo si compone di:

- n. 5 membri in rappresentanza degli Enti soci che si configurano come "rete territoriale d'ambito"; di questi, n. 1 del territorio Pordenonese, n. 1 del territorio Isontino, n. 1 del territorio Triestino, n. 1 del territorio Udinese e n. 1 del territorio dell'Alto Friuli

- n. 4 membri in rappresentanza degli Enti soci che si configurano come "rete regionale"

2. Il componente dell'Assemblea, all'atto della propria candidatura, dichiara la propria compatibilità ai sensi dell'Art. 10 bis dello statuto e indica la propria rappresentanza o tra le reti regionali, se lo stesso componente rappresenta una rete regionale, o tra le reti territoriali d'ambito, se lo stesso componente rappresenta una rete territoriale d'ambito. In questo secondo caso, dovrà essere specificata l'area territoriale di riferimento tra Pordenonese, Isontino, Triestino, Udinese, Alto Friuli, che deve obbligatoriamente coincidere con l'area territoriale ove ha sede legale dell'ente socio che il componente rappresenta.

3. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

4. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato da più anni socio della propria organizzazione. Nel caso in cui non siano presenti candidati o eletti a copertura completa della composizione prevista per il Consiglio Direttivo dal Comma 1 del presente Articolo (es. per mancanza di reti territoriali d'ambito entro una o più aree territoriali tra Pordenonese, Isontino, Triestino, Udinese, Alto Isontino oppure per mancanza di un numero sufficiente di candidati/eletti rappresentanti delle reti regionali), lo stesso è ridotto di numero; in presenza di eventuali nuove candidature per le posizioni rimaste scoperte, si procederà ad una nuova assemblea elettiva, convocata entro 60 gg dalla prima candidatura, per integrare la composizione del Consiglio Direttivo.

5. In caso di decadenza, sospensione o dimissioni di un consigliere, subentra ad esso il primo dei non eletti, nel rispetto della proporzionalità previste nella composizione della rappresentanza in CD, se non disponibile, si procederà a nuova elezione secondo le procedure previste dai commi precedenti.

Art. 7
Mozione di sfiducia

1. L'Assemblea dei soci validamente costituita può avanzare una mozione di sfiducia al Consiglio direttivo.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci presenti e rappresentati.

3. A seguito della presentazione della mozione di sfiducia, il Presidente deve sospendere i lavori e riconvocare entro 20 giorni l'Assemblea con all'Ordine del giorno la sola discussione e votazione della mozione di sfiducia. Nel caso in cui la mozione venga approvata e l'organo sfiduciato, l'Assemblea fissa la data della nuova convocazione per il rinnovo degli organi sfiduciati. La convocazione verrà svolta nei termini statutari a cura del Presidente.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CSV FVG

Art. 1
Norme generali

1. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto e senza concorrere al quorum, il Direttore, che assolverà alle funzioni di segretario.

3. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale che riporti gli argomenti in discussione, le proposte messe in votazione, le dichiarazioni di cui i consiglieri chiedessero la stesura per esteso, l'esito delle votazioni, firmato dal Presidente e dal segretario.

4. Il verbale della seduta del Consiglio direttivo è approvato nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.

5. Salvo il caso in cui riporti informazioni riservate in relazione a situazioni riservate di singole persone, i verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione, per la consultazione, di tutti i soci dell'Associazione. L'estratto del verbale e le relative delibere vengono inviati, su richiesta, ai componenti l'assemblea.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione. Al Consigliere spetta rimborso delle spese sostenute e documentate in dipendenza della loro carica.

Art. 2
Convocazione

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di norma ogni 30 giorni, mediante e-mail, fax o lettera da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e con allegata adeguata documentazione relativa agli stessi.

2. L'inserimento di un punto all'ordine del giorno del Consiglio può essere richiesto da ciascun consigliere; in tal caso il Presidente provvede ad inserire il punto all'Ordine del Giorno del primo consiglio utile.

3. L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere effettuato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Per questioni urgenti è possibile inserire all'ordine del giorno, all'inizio della seduta la discussione di argomenti per i quali non è però possibile assumere deliberazioni ma solo orientamenti, salvo nel caso di unanime consenso dell'organismo presente al completo.

Art. 3
Decadenza dei consiglieri

1. I Consiglieri assenti, senza averne comunicato il motivo, a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere l'esclusione o la decadenza di un Consigliere dalla carica quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità dell'associazione o gravemente lesivi degli interessi e dell'immagine della stessa

o, in caso di incompatibilità scoperta o insorta successivamente all'assunzione della carica e non comunicata dal consigliere, nei termini di cui al successivo punto n. 7.

3. Il Consiglio Direttivo, in tutti i casi previsti dal presente articolo, decide o prende atto della intervenuta esclusione o decadenza e la sottopone all'Assemblea per la ratifica.

4. Il Consigliere che, per un qualunque motivo, sia decaduto dalla carica non potrà essere rieletto per il mandato in corso.

5. La decadenza deve essere ratificata dall'Assemblea e diventa effettiva dopo tale ratifica. Il consigliere può intervenire in Assemblea per illustrare le proprie ragioni.

6. Contro il provvedimento di ratifica dell'Assemblea è possibile il ricorso al Collegio dei Garanti, con memoria scritta da depositare presso la sede dell'Associazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso

7. Nel caso sopraggiunga un'incompatibilità ai sensi dell'Art. 10 bis dello Statuto, il Consigliere è tenuto a comunicarlo al Consiglio Direttivo e, entro 30 giorni dall'insorgenza dell'incompatibilità stessa, a risolverla; il comma non si applica ai componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento Generale

8. Nel caso l'incompatibilità non si risolva entro i termini previsti, il Consigliere decade automaticamente dalla carica. Si applicherà quanto previsto ai punti 3, 4 e 6.

Art. 4
Sostituzioni e surroghe dei Consiglieri

1. Il Consigliere che decade dall'incarico sarà surrogato, sino alla scadenza del Consiglio in carica, dal primo dei candidati risultati non eletti consiglieri in sede di votazione, nel rispetto della proporzionalità previste nella composizione della rappresentanza in CD. Qualora dovesse essere esaurita la graduatoria dei non eletti dovranno essere indette elezioni suppletive finalizzate alla copertura dei posti rimasti vacanti.

2. Ove decada la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 5
Compiti del Consiglio direttivo

1. Oltre quanto previsto dallo Statuto al Consiglio direttivo compete direttamente o tramite proprio delegato:

a. individuare le sedi necessarie all'espletamento delle funzioni del CSV-FVG e al raggiungimento dei suoi obiettivi;

b. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

c. attuare le delibere dell'Assemblea;

d. istituire e verificare l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e nominandone i responsabili

e. individuare le necessità di attivazione di rapporti professionali indicandone caratteristiche e requisiti;

f. decidere l'attivazione e l'entità del compenso per i membri dell'Organo di Controllo di nomina assembleare

g. attribuire alcuni dei propri compiti, o parte di essi, ad un consigliere: nell'atto di attribuzione dei compiti delegati vengono fissati i criteri e le modalità di gestione e vigilanza del Consiglio direttivo.